

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)
"LIBRO MATRICOLA"

La presente polizza è stipulata tra

C.I.D.I.U S.p.a.
e la

.....
(Società assicuratrice)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il C.I.D.I.U. S.p.A. e le sue controllate
Controllate	Sinergie 2000 S.p.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) Punto Ambiente S.r.l. -Via Torino, 9 -10093 Collegno (TO)
Assicurato:	soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
Broker:	Marsh S.p.A. - Via Cavour, 1 - 10123 Torino, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D. Lgs 209/2005

Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

TIPO DI COPERTURA: Responsabilità Civile Auto

Massimale: €5.000.000.00 unico per sinistro

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per la Garanzia R.C.Auto e Auto Rischi Diversi

Art. 1. CONDIZIONI

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, si trova nel tabulato allegato che verrà di volta in volta aggiornato.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

Art. 2. FORMA

Polizza a Libro Matricola

- I premi relativi a veicoli inclusi durante l'annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di riferimento in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa.
- L'assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente.
- Per le inclusioni e le esclusioni, le garanzie decorrono e decadono dalla data ed ora comunicati dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
- In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 3. PERIODO CONTRATTUALE

Decorrenza	ore 24.00 del 30/06/2008
Scadenza	ore 24.00 del 30/06/2011

Art. 4. RINNOVO DEL CONTRATTO

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 5. DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO

Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell'allegato elenco.

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto.

Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di mezzi assicurati alla data di scadenza dell'annualità assicurativa.

Al termine della annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Ai fini della determinazione del premio si stabilisce quanto segue:

- **Autoveature** : il premio è annuale calcolato nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione secondo l'applicazione delle regole evolutive indicate nell'allegato A; ai fini delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - *Primo periodo*: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - *Periodi successivi*: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente
- **Veicoli destinati al trasporto di cose**: il premio è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "Bonus/ Malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

Art. 6. PAGAMENTO DEI PREMI

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è frazionato in due rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

Art. 7. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ogni sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ogni sinistro);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 8. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 9. CARTA VERDE

Verrà rilasciata per i veicoli indicati nel tabulato allegato su richiesta della Contraente.

Art.10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETA'

Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 11. MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Art. 12. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Art. 13. BUONA FEDE

L'omissione delle dichiarazioni, da parte dell'Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato e/o Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15. GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

L'impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa s'impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il

limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C.

Art. 16. COASSICURAZIONE E DELEGA (OPZIONALE)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Dittala quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Dittadirettamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 17. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 18 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI per la Garanzia R.C.Auto

Art. 19. CARICO E SCARICO

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la R.C.A., la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Art. 20. RISCHIO STATICO

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 21. DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

Art. 22. SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art.1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C.; il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 23. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- e) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria;

Le garanzie che seguono (punto f e punto g), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

g) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. 24. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'assicurato.

Art. 25. RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di €2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Garanzia AUTO RISCHI DIVERSI

SEZIONE I – INCENDIO

Art. 1. Sez. I. *RISCHI COPERTI*

La Società copre i danni cagionati al veicolo da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi.

Art. 2. Sez. I. *ESCLUSIONI*

La garanzia non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- i danni derivanti da guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

SEZIONE II – FURTO

Art. 1. Sez. II. *RISCHI COPERTI*

- a) La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
- b) Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
- c) Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.

Art. 2. Sez. II. *ESCLUSIONI*

La garanzia non comprende i danni da:

- a) furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
- c) guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

SEZIONE III: KASKO

Omissis

SEZIONE IV EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

Art. 1. Sez. IV *EVENTI SOCIOPOLITICI*

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.

Art. 2. Sez. IV EVENTI NATURALI

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura ponti, sprofondamento strade, allagamenti, maremoti, crollo edifici e manufatti in genere, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI per le Garanzie Auto Rischi Diversi

Art. 1. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ALL'ESTERO

La garanzia è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana di San Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde.

Art. 2. DOLO E COLPA GRAVE

Ai sensi dell'art. 1900 C.C. sono esclusi i soli danni cagionati da dolo del Contraente/Assicurato.

Art. 3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Liquidazione dei danni e procedura sinistri

Art. 4. DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art. 4.1 Per Autovetture:

a) In caso di **danno totale**, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,5% per ogni mese o frazione di mese.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

- Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

- A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
- b) In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e su tutte quelle non usurabili.

Art. 4.2 Per altri veicoli:

- a) In caso di **danno totale**, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,5% per ogni mese o frazione di mese.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

- Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

- A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e su tutte quelle non usurabili.

Art. 5. SOMMA ASSICURATA

Per "somma assicurata" si intende il valore dichiarato dalla Contraente, e risultante dall'elenco allegato, che forma parte integrante del presente contratto. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere.

Art. 6. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Limitatamente alle garanzie prestate nelle sezioni **Eventi Sociopolitici e Naturali (Art. 1 e 2 Sez. IV)** la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento, previa deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di €100,00.=

Le franchigie sopra esposte resteranno a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Art. 7. DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

Art. 8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione (completa).

Art. 9. CLAUSOLA ARBITRALE

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

Art. 10. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società conserva il diritto di surrogazione (ex art. 1916 C.C.), rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.

Art. 11. BENI DI TERZI – Assicurazione per conto di chi spetta –

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 12. CADUTA DI AEROMOBILI OD ALTRI CORPI VOLANTI

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi

La Società assicura quanto segue:

Art. 13. *RECUPERO - TRAINO – CUSTODIA*

Il rimborso della spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione é prestata fino alla concorrenza di €1.000,00 per ogni sinistro.

Art. 14. *CRISTALLI*

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di €1000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art 15. *DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA*

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone vittime di incidenti stradali sino ad un massimo di €1.000,00.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. AUTOVETTURE (Settore I Provv. C.I.P. 10/1993):

il premio da indicare deve corrispondere a quello calcolato nella CLASSE DI MERITO "13" (tredici) con coefficiente di determinazione del premio uguale ad 1,00 (uno) come stabilito dalla " Tabella delle Classi di Merito e Relativi Coefficienti di Determinazione del Premio " e la " Tabella delle Regole Evolutive " corrispondenti a quelle riportate nel testo del Provvedimento C.I.P. n 10 del 05/05/1993 (Allegato "A" al presente capitolato di cui forma parte integrante) .

Alla data del 30/06/2008, momento di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo, il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, con riferimento alla CLASSE DI MERITO (CU - CIRCOLARE ISVAP 555/D del 17 maggio 2005) assegnata al veicolo e risultante dalla "Attestazione dello stato di rischio" rilasciata all'Ente Appaltante dal precedente Assicuratore.

2. VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE (Settore IV Provv. C.I.P. 10/1993)

con riferimento al testo della tariffa "MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' – PEJUS", il premio da indicare deve corrispondere a quello calcolato senza applicazione del PEJUS.

Alla data del 30/06/2008, momento di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo il premio effettivo verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, sulla base delle risultanze dell' "Attestazione dello stato di rischio" rilasciata all'Ente Appaltante dal precedente Assicuratore.

**ALLEGATO "A"-TARIFFA BONUS/MALUS AUTOVETTURE
(SETTORE I – PROVVEDIMENTO CIP)**

**TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E RELATIVI COEFFICIENTI DI
DETERMINAZIONE DEL PREMIO**
(PROV. CIP 10/93)

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
(PROV. CIP 10/93)
Allegato A

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati ”				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) E ALTRI RISCHI DIVERSI (A.R.D.)
"LIBRO MATRICOLA"**

PREMIO ANNUO R.C.A.

Autovetture

Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale

Veicoli destinati al trasporto di cose

Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale

PREMIO ANNUO A.R.D.

Autovetture

Premio netto		Imposte	Totale

Veicoli destinati al trasporto di cose

Premio netto		Imposte	Totale

PREMIO ANNUO TOTALE R.C.A. + A.R.D.

Premio netto	S.S.N.	Imposte	Totale

SITUAZIONE SINISTRI

ANNO DI RIFERIMENTO	N° SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO		IMPORTO RISERVATO		N° SINISTRI SENZA SEGUITO
		N° sinistri	Importo liquidato	N° sinistri	Importo a riserva	
2001	53	50	€ 38.157,09	0	€ 0,00	3
2002	59	52	€ 39.761,89	0	€ ,000	7
2003	55	51	€ 48.055,26	0	€ 0,00	4
2004	48	43	€ 39.698,93	0	€ 0,00	5
2005	97	84	€ 65.014,00	0	€ 0,00	13
2006	83	75	€ 55.464,00	4	€ 7.512,00	4
2007	61	35	€ 7.139,74	2	€ 2.500,00	24
Totale	456	390	€ 293.290,91	6	€ 10.012,00	60

**ELENCO VEICOLI DA ASSICURAZIONE
MASSIMALE U**

N° Progr.	N° Az.	TIPO VEICOLO	TARGA TELAIO	ANNO IMMAT.	H C
1	0013	FIAT PUNTO 55 S 3P	AT071AL	1997	1
2	0015	FIAT PUNTO 55 3P	BD840PZ	1999	1
3	0016	FIAT PANDA 900	BK774CX	2000	1
4	0017	FIAT PANDA 900	BK775CX	2000	1
5	0018	FIAT PANDA 900	BR786XE	2000	1
6	0001	FIAT STILO	CN320BF	2004	1
7	0002	FIAT SEICENTO	CP210LM	2004	1
8	5015	AUTOC. FIAT DAILY	TO99402D	1985	M
9	5001	AUTOC. FIAT 135.17	TO09907G	1987	
10	5102	CARRELLO ELEVATORE	TO U1058	1991	
11	5007	AUTOC. FIAT DUCATO	TO22378V	1993	
12	5008	AUTOC. FIAT DUCATO	AH663SC	1995	
13	5009	AUTOC. FIAT DUCATO	AH664SC	1995	
14	5010	AUTOC. FIAT DUCATO	AH665SC	1995	
15	5107	TRATTORE FIAT 80 HP	AB589C	1995	
16	5020	AUTOC. FIAT DUCATO	AK863DN	1996	
17	5021	AUTOC. FIAT DUCATO	AK864DN	1996	
18	5005	AUTOC. FIAT 190 E 27	CM062JD	1997	
19	5024	AUTOC. RENAULT V.I.	AN251HA	1997	
20	5110	TRATTORE FIAT 135 HP	AG545M	1997	
21	5025	AUTOC. IVECO 100 15	DJ242DG	1997	
22	5111	RIMORCHIO AGRICOLO	AC631B	1997	
23	5031	AUTOC. FIAT 150 E18K	AW367LE	1998	
24	5029	AUTOC. FIAT DUCATO	AW396KY	1998	
25	5030	AUTOC. FIAT DUCATO	AW397KY	1998	
26	3024	AUTOC. FIAT 190 E 30	CL972ZB	1999	
27	3025	AUTOC. FIAT 190 E 30	CL786ZB	1999	
28	3023	AUTOC. IVECO 190 E 30	CL788ZB	1999	
29	5033	AUTOC. FIAT DUCATO	BC147ZP	1999	
30	5034	AUTOC. FIAT DUCATO	BC148ZP	1999	
31	5042	FIAT FIORINO	BR785XE	2000	
32	3029	AUTOC. IVECO 260 E 31	CM063JD	2000	
33	5026	AUTOC. GASOLONE TS 35	ZA978EA	2000	
34	5041	AUTOC. IVECO 30	BL941ZG	2000	
35	3026	AUTOC. IVECO MAGIRUS	BL076WH	2000	
36	3001	AUTOC. IVECO 206 E 31	CL973ZB	2001	

37	3002	AUTOC. IVECO 206 E 31	CL974ZB	2001
38	5043	PIAGGIO PORTER	BP 290 TJ	2001
39	5044	PIAGGIO PORTER	BP 291 TJ	2001
40	5046	PIAGGIO PORTER	BP 293 TJ	2001
41	5049	PIAGGIO PORTER	BP376TK*	2001
42	3032	AUTOCARRO IVECO 260 E 31	CL971ZB	2001
43	5050	AUTOCARRO GASOLONE TS 35	BS681BR*	2001
44	5051	AUTOCARRO IVECO 380 EH	CM041JD	2001
45	5052	AUTOCARRO IVECO 120 E 18	BS782BR	2001
46	5053	PIAGGIO PORTER	BS081BT*	2001
47	5054	PIAGGIO PORTER	BS082BT*	2001
48	5109	TRATTORE NEW HOLLAND TD95	AT864J	2003
49	3004	IVECO DAILY 50 C 13	CJ685XL	2003
50	3038	IVECO 110/120	CL152ZA	2003
51	3039	IVECO 110/120	CL153ZA	2003
52	3040	IVECO 110/120	CL154ZA	2003
53	3041	IVECO 110/120	CL155ZA	2003
54	3042	IVECO 110/120	CL156ZA	2003
55	3043	IVECO 110/120	CL157ZA	2003
56	3044	IVECO 110/120	CL158ZA	2003
57	5113	GRU SEMOVENTE SOLMEC	H2104484	2004
58	5016	PIAGGIO PORTER	CM051JF	2004
59	5018	PIAGGIO PORTER	CM052JF	2004
60	5019	PIAGGIO PORTER	CM053JF	2004
61	3005	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN715CA	2004
62	3006	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN716CA	2004
63	3007	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN717CA	2004
64	3008	AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	CN718CA	2004
65	3003	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	CP400MA	2004
66	3018	AUTOCARRO IVECO 180	CL640ZA	2004
67	5003	AUTOCARRO IVECO STRALIS	CV518KP	2005
68	5101	CATERPILLAR	AFE406	2005
69	3009	AUTOCARRO IVECO DAILY	CZ948AL	2006
70	3010	AUTOCARRO IVECO DAILY	CZ949AL	2006
71	5114	SPAZZATRICE UCM	AFR516	2006
72	5115	SPAZZATRICE UCM	AFR517	2006
73	3013	AUTOCARRO IVECO 65	DA455DY	2006
74	3014	AUTOCARRO IVECO 66	DA457DY	2006
75	5006	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DA456DY	2006
76	5011	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DB743EY	2006
77	3019	AUTOCARRO IVECO 120	DD868GX	2006
78	3015	AUTOCARRO IVECO 180	DD413GY	2006
79	3016	AUTOCARRO IVECO 180	DD414GY	2006
80	3017	AUTOCARRO IVECO 180	DD430GY	2006
81	5032	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS	DJ672DH	2007
82	3030	AUTOCARRO IVECO DAILY	DF852CV	2007
83	5116	SPAZZATRICE UCM	AF064	2007
84	3020	AUTOCARRO IVECO 120	DJ070FL	2007
85	3021	AUTOCARRO IVECO 120	DJ071FL	2007

86	5059	PIAGGIO PORTER	DF738ZY	2007
87	5060	PIAGGIO PORTER	DF739ZY	2007
88	5061	PIAGGIO PORTER	DF740ZY	2007
89	5062	PIAGGIO PORTER	DF741ZY	2007
90	5063	PIAGGIO PORTER	DF742ZY	2007
91	5064	PIAGGIO PORTER	DF743ZY	2007
92	5065	PIAGGIO PORTER	DF744ZY	2007
93	5112	SPAZZATRICE UCM	AGY276	2008
94	5035	PIAGGIO PORTER	DN970XB	2008
95	5036	PIAGGIO PORTER	DN971XB	2008
96	5037	PIAGGIO PORTER	DN972XB	2008
97	5038	PIAGGIO PORTER	DN973XB	2008
98	5039	PIAGGIO PORTER	DN974XB	2008
99	5040	PIAGGIO PORTER	DN975XB	2008
100	5045	PIAGGIO PORTER	DN976XB	2008
101	3027	AUTOC. IVECO 180	DM648PG	2008
102	3028	AUTOC. IVECO 180	DM649PG	2008

* VEICOLI ELETTRICI

** LA COPERTURA FURTO/INCENDIO E' COMPRESA NEL CANONE LEASING

CRITERI PER LA GARANZIA FURTO/INCENDIO:

SI ASSICURANO SOLO I VEICOLI SINO A 5 ANNI DI ETA'

I VALORI DEI VEICOLI VENGONO AGGIORNATI ANNUALMENTE (AUTOVETTURE RIF. "QUATTRORU

TUTTI I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SPECIFICO DI RIFIUTI SONO DOTATI DI IMPIANTO SATEL

SINERGIE 2000 S.P.
ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE DALLE O
MASSIMALE UNICO : 5.000.

N° Progr.	N° Az.	TIPO VEICOLO	TARGA TELAIO	ANNO IMMAT.	H.P. C.C.	Q.li P.C.	CLASSE DI MERITO	COPERTURA RCA/ARD	GA ACC
MEZZI D'OPERA									
1	5005	AUT. IVECO 49.12	AH309SB	1995	-	50	T. fissa	RCA	
2	3004	AUT. IVECO 190.27	AW092LE	1998	-	260	T. fissa	RCA	
3	3008	AUT. IVECO CURSOR 310	BS421BZ	2001	-	260	T. fissa	RCA	
4	3009	AUT. IVECO CURSOR 310	BS423BZ	2001	-	260	T. fissa	RCA	
5	3012	AUT. NISSAN 110	BS819BT	2001	-	35	T. fissa	RCA	
6	3037	AUT. IVECO 100 E 18	CK917HX	2003	-	100	T. fissa	RCA	
7	3029	AUT. IVECO CURSOR 310	CJ419DF	2003	-	260	T. fissa	RCA	
8	5009	NISSAN CABSTAR E 120	CK686HX	2003	-	35	T. fissa	RCA	
9	5010	NISSAN CABSTAR E 120	CK687HX	2003	-	35	T. fissa	RCA	
10	5020	NISSAN CABSTAR E 120	CJ052DE	2003	-	35	T. fissa	RCA	
11	3017	NISSAN CABSTAR E 120	CJ044DH	2003	-	35	T. fissa	RCA	
12	3015	NISSAN CABSTAR E 120	CH754KP	2003	-	35	T. fissa	RCA	
13	3018	NISSAN CABSTAR E 120	CJ045DH	2003	-	35	T. fissa	RCA	
14	5016	PIAGGIO PORTER D.	DL498XG	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
15	5022	AUT. FIAT PANDA VAN	CJ862WE	2003	-	11	T. fissa	RCA	
16	5023	AUT. FIAT PANDA VAN	CJ863WE	2003	-	11	T. fissa	RCA	
17	3027	AUT. IVECO 120.17	CJ478DE	2003	-	120	T. fissa	RCA	
18	3030	AUT. IVECO 120.17	CJ229DH	2003	-	120	T. fissa	RCA	
19	3031	AUT. IVECO 120.17	CJ227DH	2003	-	120	T. fissa	RCA	
20	3028	AUT. IVECO 120.17	CJ479DE	2003	-	120	T. fissa	RCA	
21	3023	AUT. IVECO 150.18	CJ477DE	2003	-	150	T. fissa	RCA	
22	3032	AUT. IVECO 150.18	CJ226DH	2003	-	150	T. fissa	RCA	
23	5004	AUT. IVECO 150.18	CJ039DH	2003	-	150	T. fissa	RCA	
24	5003	AUT. IVECO 150.18	CJ040DH	2003	-	150	T. fissa	RCA	
25	3051	AUT. IVECO 180.18	CH275KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	
26	5002	AUT. IVECO DAILY 35	CH821KP	2003	-	35	T. fissa	RCA	
27	3033	AUT. IVECO STRALIS	CK605HX	2003	-	260	T. fissa	RCA	
28	3019	AUT. NISSAN 140	CJ228DH	2003	-	80	T. fissa	RCA	
29	5021	NISSAN CABSTAR E 120	CJ053DE	2003	-	35	T. fissa	RCA	
30	5019	NISSAN CABSTAR E 120	CJ051DE	2003	-	35	T. fissa	RCA	
31	3026	NISSAN CABSTAR E 120	CH823KP	2003	-	35	T. fissa	RCA	
32	5015	PIAGGIO PORTER D.	CL230ZA	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
33	5013	PIAGGIO PORTER	CL228ZA	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
34	3013	PIAGGIO PORTER	CK753KP	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
35	3021	PIAGGIO PORTER	CK751KP	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
36	5012	PIAGGIO PORTER	CJ041DH	2003	-	15	T. fissa	RCA	
37	3020	PIAGGIO PORTER	CJ042DH	2003	-	15	T. fissa	RCA	
38	3035	AUT. RENAULT 320	CK078HX	2003	-	260	T. fissa	RCA	
39	3036	AUT. IVECO 100.18	CK916HX	2003	-	100	T. fissa	RCA	
40	5014	PIAGGIO PORTER D.	CL229ZA	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
41	3024	AUT. IVECO 180.18	CH667KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	
42	3052	AUT. IVECO 180.18	CH276KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	
43	3049	AUT. IVECO 180.18	CH273KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	
44	3050	AUT. IVECO 180.18	CH274KP	2003	-	180	T. fissa	RCA	

45	3014	NISSAN CABSTAR E 120	CL227ZA	2003	-	35	T. fissa	RCA	
46	5011	NISSAN CABSTAR E 120	CK688HX	2003	-	35	T. fissa	RCA	
47	3053	NISSAN CABSTAR E 120	CH601KN	2003	-	35	T. fissa	RCA	
48	3011	NISSAN CABSTAR E 120	CH603KN	2003	-	35	T. fissa	RCA	
49	3016	NISSAN CABSTAR E 120	CJ043DH	2003	-	35	T. fissa	RCA	
50	5018	PIAGGIO PORTER	CG324EG	2003	-	15,5	T. fissa	RCA	
51	3034	AUT. IVECO STRALIS	CK919HX	2003	-	260	T. fissa	RCA	

CRITERI PER LA GARANZIA FURTO/INCENDIO:

SI ASSICURANO SOLO I VEICOLI SINO A 5 ANNI DI ETA'

I VALORI DEI VEICOLI VENGONO AGGIORNATI ANNUALMENTE (AUTOVETTURE RIF. "QUATTRO

